

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CFA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 112/CFA- RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COLONNA LEONARDO, MUTTO FRANCESCO, TARDONATO DIEGO, FETAHU LAURENT E L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 52 dell'8.03.2018)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB del 21.12.2017, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 52 dell'8.3.2018, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, dopo aver inflitto al sig. Andrea Fontana, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società La Trecatese, la sanzione della squalifica per anni quattro, per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. ed alla società La Trecatese la sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti commessi dal predetto Fontana, ha prosciolto dagli addebiti loro contestati i sigg.ri Leonardo Colonna, all'epoca dei fatti Presidente della società La Trecatese, Francesco Mutto e Laurent Fethau, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la predetta società e Diego Tardonato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società La Maranese.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, reputando fondati solo nei confronti del Fontana gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, consistito nel tentativo di alterazione del risultato di una gara del Campionato di Seconda Categoria regionale (Maranese - La Trecatese del 30.4.2017), ha prosciolto dagli addebiti loro contestati gli altri deferiti, affermando conseguentemente la sola responsabilità oggettiva della società La Trecatese per i fatti dei quali è stato ritenuto responsabile il suo tesserato Fontana.

Avverso tale provvedimento è insorta la Procura Federale, al fine di ottenere la riforma dello stesso e l'affermazione della responsabilità disciplinare per i fatti contestati anche dei deferiti prosciolti, con conseguente condanna della società anche per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al suo Presidente.

Reputa questa Corte Federale d'Appello che l'appello della Procura meriti solo parziale accoglimento, in relazione cioè alla posizione del deferito Fethau, e vada invece in parte dichiarato inammissibile (posizione Tardonato) e per il resto respinto.

In primo luogo, quanto alla posizione del sig. Tardonato, va *ex officio* rilevata la nullità della notificazione del proposto appello, che dalla documentazione in atti risulta trasmesso ad un indirizzo presso il quale l'appellato risulta "sconosciuto".

A fonte di tale primo esito negativo della notificazione, non risulta che l'appellante Procura si sia attivata per rinnovare la medesima, che quindi, *rebus sic stantibus*, deve essere considerata insanabilmente nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità, *in parte qua*, dell'interposto gravame.

Quanto, poi, alle posizioni dei sigg.ri Colonna e Mutto, rispettivamente all'epoca dei fatti Presidente e calciatore della società La Trecatese, questa Corte non ravvisa motivo alcuno per discostarsi dalla decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado, che appare sul punto

correttamente e congruamente motivata, in particolare per ciò che concerne la palese, indiscussa e rilevante dissociazione dalla condotta antiregolamentare posta in essere dal Fontana che i predetti hanno assunto, idonea a fondare la conferma del giudizio di proscioglimento dagli addebiti loro ascritti.

Dalla conferma del proscioglimento, in particolare, del sig. Colonna, Presidente della società, discende il rigetto anche della domanda formulata dall'appellante Procura di declaratoria affermativa della responsabilità diretta, oltre che oggettiva, della società deferita.

Al contrario, deve essere accolto l'ulteriore motivo di gravame della Procura relativamente alla posizione del sig. Fethau, che dalle risultanze istruttorie appare in effetti essersi maliziosamente sottratto all'obbligo di riferire agli organi inquirenti quanto a sua conoscenza sui fatti di indagine, con conseguente affermazione della di lui responsabilità per violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C.G.S., ed irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 1.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara:

- Inammissibile il ricorso nei confronti del sig. Tardonato Diego;
- parzialmente accolto il ricorso nei confronti del sig. Fetahu Laurent, e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 1;
- respinge nel resto confermando l'impugnata sentenza.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI MIRENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETA' ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018)

La società ASD Roggiano 1973 ha ricorso avverso il proscioglimento dei Sigg. Mirengo Domenico, Linza Domenico, Garofalo Gianluca e delle ASD Olympictorre e USD Parenti a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 6182/13 pfi 17/18 CS/gb del 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 21.3.2018).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 18.1.2018, è diretto, in riforma della decisione di primo grado, previa declaratoria dell'illecito commesso dalla ASD Olympictorre e dalla USD Parenti, alla conferma delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti di tutti i deferiti per i quali erano state proposte le seguenti sanzioni: Sig. Mirengo Domenico, allenatore della ASD Olympictorre, quattro anni di squalifica; Sig. Linza Domenico, Presidente della ASD Olympictorre, anni quattro di inibizione; Sig. Garofalo Gianluca, Dirigente della USD Parenti, due anni di inibizione; ASD Olympictorre, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda; USD Parenti, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda. Per effetto della richiesta conferma delle sanzioni proposte dalla Procura Federale, la Società reclamante ha chiesto altresì la revoca del titolo di campione provinciale "allievi" per il 2016/2017 alla USD Parenti con assegnazione del titolo stesso all'ASD Roggiano 1973 che si era classificata al secondo posto nel medesimo campionato. Il ricorso è articolato su quattro motivi il primo dei quali sulla ragionevole certezza della colpevolezza, il secondo sui lavori di manutenzione all'impianto sportivo di Scalea, il terzo relativo alla sconfitta della ASD Roggiano 1973 nello scontro diretto con la USD Parenti e il quarto sul presunto accordo tra la ASD Olympictorre e la USD Parenti.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo è inammissibile perché presentato tardivamente. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il ricorso è stato presentato il 29.3.2018 cioè oltre il termine perentorio di giorni sette dalla pubblicazione della decisione del Giudice di primo grado nel Com. Uff. n. 140 avvenuta in data 21.3.2018.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività della sua presentazione. L'inammissibilità del reclamo comporta non solo la conferma della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Roggiano 1973 di Roggiano Gravina (CS).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CHECCHI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CENTIONI ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;
- AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

1. Con un unico atto, i signori Centioni, Checchi e la ASD Pro Calcio Cecchina proponevano reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio (Com. Uff. n. 357/TFN del 9.04.2018) con la quale era stata comminata ai signori Centioni e Checchi (all'epoca dei fatti rispettivamente Direttore Generale e Presidente dell'ASD Pro Calcio Cecchina) la sanzione dell'inibizione per mesi 2 ciascuno per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 N.O.I.F., e alla società Pro Calcio Cecchina la sanzione dell'ammenda di €. 700,00 ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per aver il Centioni, in esecuzione di precise direttive societarie avallate dallo stesso Checchi, chiesto all'atleta Crestini, al momento della richiesta di svincolo, il pagamento della somma di € 300,00.

Preliminarmente, i reclamanti eccepivano l'inutilizzabilità della registrazione telefonica posta a fondamento dell'azione della Procura, per aver l'organo requirente autonomamente provveduto alla relativa trascrizione. Nel merito, rilevavano sia che la somma richiesta costituiva mero rimborso spese, sia che al momento della denuncia (avvenuta in data 20.12.2016), l'atleta Crestini era già stato svincolato (fin dal 16.12.2016), sia, infine, che, nonostante la richiesta, nessuna somma fosse stata successivamente né versata né percepita.

2. Nella seduta dell'8.5.2018 era presente sia il difensore dei reclamanti, che insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, sia personalmente il signor Centioni. Il rappresentante della Procura chiedeva respingersi il reclamo.

Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Il reclamo non merita accoglimento.

In data 11.11.2017 il signor Centioni è stato audito dai rappresentanti della Procura federale. In tale occasione, dopo aver ascoltato la registrazione della conversazione telefonica avuta con l'atleta Crestini il 12.12.2016, il medesimo Centioni ha ammesso che:

1) la telefonata era realmente avvenuta nei termini e con i contenuti di cui alla trascrizione in atti;

2) aveva effettivamente richiesto all'atleta Crestini (che chiedeva lo svincolo) la somma di € 300,00; ad avviso del Centioni, tale somma era stata richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla società per la gestione degli impianti e per il materiale sportivo consegnato all'atleta; sul punto, il medesimo Centioni si riservava di verificare l'esistenza di documentazione che comprovasse l'avvenuta consegna di tale materiale;

3) la richiesta di tale rimborso spese costituiva una precisa prassi societaria, anche se l'importo richiesto variava in ragione del "comportamento" tenuto dall'atleta nonché della sua capacità economica.

La chiara valenza confessoria di tale dichiarazione supera ed assorbe ogni eccezione avanzata dai reclamanti in ordine alle contestate modalità con le quali la Procura federale ha acquisito ed utilizzato la registrazione di tale conversazione. Pertanto, in virtù delle chiare ed inequivoche affermazioni rese dal Centioni, può dirsi acquisita la prova del fatto storico costituito dalla richiesta di pagamento di € 300,00 avanzata dal D.G. Centioni, in attuazione di una precisa prassi societaria, all'atleta Crestini in occasione della sua domanda di svincolo.

La circostanza (ammessa dal Centioni e non contestata dagli altri reclamanti) che la richiesta *de qua* era conforme ad una precisa e consolidata prassi societaria, giustifica sia la riferibilità del contestato illecito anche al Presidente Checchi, sia, in applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., l'eventuale responsabilità della ASD Pro Calcio Cecchina.

A fronte di tale dichiarazione, deve darsi atto dell'assenza in atti di elementi probatori a supporto della tesi secondo la quale tale somma costituisse un mero rimborso delle spese sostenute dalla società.

Vale la pena ricordare che, una volta provato – tramite dichiarazione confessoria – il fatto storico della richiesta di danaro, l'onere di provare la giustificazione della stessa, con valenza di esimente (la qualificazione della somma quale mero rimborso spese) gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul medesimo dichiarante o, comunque, sui reclamanti.

Invece, non solo non è stata data alcuna prova documentale dell'avvenuta consegna di materiale sportivo all'atleta (del cui costo la somma richiesta avrebbe dovuto costituire il rimborso) ma contrasta con tale tesi sia la dichiarazione resa dal Centioni circa la variabilità delle somme richieste ad altri atleti in simili occasioni (difatti, se si trattasse effettivamente di un rimborso spese, la somma richiesta non potrebbe che essere fissa e corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta) sia l'affermazione secondo la quale, nonostante la richiesta, l'atleta non avrebbe mai pagato tali somme né la società le avrebbe più richieste (stupisce che la società abbia subito una perdita economica senza insistere per tutelare le proprie ragioni creditorie).

Infine, nessun valore può attribuirsi alla circostanza secondo la quale al momento della denuncia l'atleta aveva già ottenuto lo svincolo, atteso che l'illecito disciplinare contestato si era già consumato al momento dell'illecita richiesta.

In assenza di prova di una diversa qualificazione della richiesta di denaro, devono ritenersi sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare la presunzione che la stessa abbia costituito il prezzo (illecito) richiesto per la concessione dello svincolo richiesto dall'atleta. D'altronde, dalla citata conversazione, emerge che la richiesta di denaro sia avvenuta contestualmente alla domanda di svincolo; lo stesso Centioni ha ammesso che simili richieste erano state avanzate anche in occasione di altre domande di svincolo, pur adducendo (ma non provando) motivi connessi al rimborso delle spese sostenute dalla società.

Per i motivi esposti in precedenza, la responsabilità di tale condotta grava anche sul Presidente della società nonché sulla società medesima.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Cecchina di Albano Laziale (RM).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

Lo Sporting Trecastagni F.C. ha impugnato per revocazione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia con la quale la detta Corte ha disatteso il reclamo avverso la statuizione del Giudice Sportivo di squalifica del calciatore allievo Mattia Santagati fino al 31.1.2022 per aver colpito al viso con una testata l'arbitro della gara disputata dalla società reclamante con il Real Pirandello.

La declaratoria di seconde cure veniva pronunciata in quanto l'iniziale richiesta degli atti non era stata seguita dai motivi d'appello, tanto meno nei termini.

L'odierna ricorrente, pur ammettendo in questa sede di aver inviato il ricorso alla Corte Territoriale ad indirizzo errato, assume che l'intervenuta accettazione del ricorso via pec integrerebbe fondato motivo di accoglimento sia dello stesso, sia di quello per revocazione, e ciò in quanto al momento dell'invio non vi sarebbe stata alcuna ragione per dubitare del buon esito del messaggio: in virtù di siffatta argomentazione la società Sporting Trecastagni chiede l'accoglimento del presente gravame.

Il reclamo così avanzato non può essere accolto e deve venir dichiarato inammissibile.

In effetti, parte ricorrente nemmeno si induce ad indicare quale delle varie previsioni individuate dall'art. 39 C.G.S. disciplinerebbe la fattispecie, limitandosi a chiedere alla Corte Federale d'Appello di

riesaminare nel merito il ricorso non deliberato dal Collegio territoriale, nuovamente sollevando il già ricordato profilo della buona fede osservata in occasione dell'errato invio della prima impugnazione.

Volendo trascurare che la mancata introduzione di un atto - quale verificatasi nella fattispecie - impedisce a qualsiasi giudice di valutarlo e deciderlo, il difetto di una delle ipotesi previste dal richiamato art. 39 C.G.S. proposto dal presente reclamo ne determina l'inammissibilità senza alcuna possibilità di poterlo deliberare nel merito.

In effetti, il ricorso oggi sottomesso al Collegio costituisce soltanto un vero e proprio terzo grado di giudizio, decisamente escluso dalla vigente normativa.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Trecastagni di Trecastagni (CT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RAFFO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

Con ricorso in appello sottoscritto dal Legale Rappresentante sig. Andrea Pieraccini, la SSD Viareggio 2014 arl ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018 con il quale veniva inflitta al sig. Federico Raffo, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della società reclamante, l'inibizione per mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1bis, comma 1 C.G.S. ed alla ricorrente Società la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta alla violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

L'appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla qualificazione della condotta della Società deferita e sul *quantum* della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello dell'8.5.2018, l'appello è trattenuto in decisione.

Ritiene la Corte di dover in primo luogo dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uffi. n. 16/A dell'8.3.2018.

In tale provvedimento, infatti, è espressamente disposto che *“le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”*.

Nella fattispecie *de qua*, invece, l'appello è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata ma non vi è stato il deposito nel termine previsto presso la Segreteria della Corte federale di appello.

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello impedisce l'esame nel merito del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 ARL di Viareggio (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini